

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 214

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, SPAGNOLI, LUZZATTO, LOMBARDI RICCARDO, GUIDI, BARCA, CACCIATORE, QUERCI, GULLO, ZAPPA, MINASI, BERTOLDI, MASCHIELLA, FORTUNA, IOTTI LEONILDE, DI PRIMIO, LATTANZI, NAPOLI, MALAGUGINI, GRANZOTTO, GUERRINI GIORGIO, TUCCARI, RIZ, CARRARA SUTOUR, USVARDI, COCCIA, BALDANI GUERRA, BENEDETTI, ACHILLI**

*Presentata il 17 luglio 1968*

### Abrogazione dell'articolo 603 del codice penale (plagio)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sentenza della Corte d'assise di Roma che ha irrogato la pena di ben nove anni di reclusione al professore Aldo Braibanti per il reato di plagio, ci ha ricordato in modo drammatico una volta ancora quanto vi sia di vecchio e intollerabile nel nostro codice penale. I giudici, bene o male, hanno applicato la legge. Ma si tratta di una legge che non deve più avere applicazione, e quindi vi proponiamo di abrogarla.

Il reato di plagio nacque nelle civiltà antiche, quando lo stato di schiavitù rappresentava un istituto normale di quegli ordinamenti. Consisteva nella dolosa assunzione del potere dominicale sopra un cittadino romano, o un latino affrancato, ovvero, *invito domino*, sopra lo schiavo di una di queste persone libere. Era in altre parole una specie di furto della persona umana. Esso rappresentava cioè il rimedio punitivo contro l'abuso di una facoltà di assoggettamento altrimenti lecita.

Nel medio evo ed oltre il reato di plagio fu largamente conosciuto nei vari ordinamenti in relazione alle strutture marcatamente gerarchiche di quelle società autoritarie e pervasive da credenze e suggestioni ultraterrene che esponevano i deboli alle manipolazioni magiche dei potenti.

Ma nella nostra società il reato di plagio è assolutamente fuori tempo. Introdotto nel codice Rocco, la sua definizione è assolutamente vaga e generica. Essendo scomparse le streghe, e non comprendendo l'ipotesi della ipnosi, prevista da altri articoli del codice penale (articoli 613 e 728 del codice penale), la fattispecie dell'articolo 603 o non è affatto ipotizzabile nel nostro mondo, o si presta ad abbracciare le situazioni più varie che in nessun modo la coscienza moderna tollera di considerare meritevoli di sanzione penale.

La riduzione di fatto allo stato di schiavitù (questo è il plagio) è impossibile nella nostra società. Vi soccorre in ogni caso l'articolo 605 (sequestro di persona), che si esprime in modo preciso e determinato.

L'articolo 603 viceversa può essere utilizzato per colpire tutti quei casi in cui un uomo, per la forza della sua personalità o del suo pensiero, esercita, anche per brevi periodi, una totale influenza morale o intellettuale su altre persone. Infatti il plagio non è incompatibile con una certa libertà di locomozione, di relazione con terzi, di volizioni autonome sia pure in un ambito limitato. Esso esige addirittura la volontaria e consapevole sottomissione del soggetto passivo del reato. Le costrizioni e le limitazioni in cui il reato si concreta non sono infatti paragonabili a

violenze o minacce materiali, ma hanno natura di suggestioni persuasive che emanano dalla personalità del reo e che si esercitano sull'elemento psicologico della parte lesa, che ne rimane appunto assoggettata.

Ora siccome non crediamo più alla magia, né ai fluidi incantesimali promananti da semidei o superuomini, è semplicemente grottesco che nel nostro codice si preveda una pena per colui che eserciti il suo malioso fascino per sottomettere al suo potere la vittima indifesa. È un grottesco che però si trasforma in tragico quando, come è avvenuto, crediamo una sola volta in quasi quarant'anni, quella norma di legge sia affidata a certi giudici. E ciò purtroppo è possibile, perché, ripetiamo, la costruzione istituzionale dell'articolo 603 è tale da ricomprendere le situazioni più varie. Lo schema del reato che prima abbiamo descritto, per cui l'assoggettamento di una persona ad altra avviene in virtù di sottili influenze ed inibizioni psicologiche, è tale da riprodurre esattamente lo schema di molti rapporti certamente non delittuosi che si riscontrano nella società moderna. Pensiamo al capo politico che eser-

cita il suo ascendente, talvolta carismatico, sui suoi seguaci. Al maestro che rappresenta per i suoi allievi un faro di luce talvolta abbagliante. Al sacerdote che infonde al tenero giovanetto una così fervida e totalitaria fede religiosa da indurlo a comportamenti così straordinari come la scelta dell'Ordine sacro (non possiamo in questa sede prendere in considerazione la dottrina della grazia divina). Alla donna rapita dalla passione che subisce succube il fascino del suo uomo (o viceversa). Sono, tutti questi, casi di assoggettamento di una persona al potere di altra che potrebbero mostruosamente rientrare nella previsione dell'articolo 603 del codice penale. Ed è chiaro come sia labile il confine fra la normalità e la possibile anormalità di detti rapporti, il passaggio dall'uno all'altro stadio dipendendo solo da imponderabili intensità e da inesplorabili volizioni. Per cui non resta che abrogare una norma di legge dai contorni così incerti ed equivoci, per la sua incertezza ed ambiguità così tragicamente pericolosa.

È ciò che ci auguriamo vorrete sanzionare approvando la presente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 603 del codice penale è abrogato.